POLO SCOLASTICO 2 "G. TORELLI"

Liceo Scientifico Statale (corso ordinario e opzione Scienze Applicate)
Sede centrale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)
Sede succursale Fano – Piazzale Marcolini,15 – 61032 FANO (PU)
Sede staccata Pergola - Via Gramsci, 89 – 61045 PERGOLA (PU)
Segreteria Fano Tel: *0721 800809* - ***Segreteria Pergola Tel:*** *0721 735528*
Codice fiscale*: 81003870417* - ***Codice iPA****: istsc_psps01000g*
Codice univoco per la F.E.: *UFFGN2* – ***Sito Web:*** *www.liceotorelli.edu.it*
PEO: psps01000g@istruzione.it - PEC: psps01000g@pec.istruzione.it

Al Personale docente,
Al Personale A.T.A.,
Agli Studenti,
Ai Responsabili genitoriali,
Alla D.S.G.A.

Loro PEO istituzionali

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Visti

- Il D.L. n. 229 del 30.12.2021 (precedentemente trasmesso);
- Vista la Circolare N. 60136 del 30 Dicembre 2021 (precedentemente trasmessa);
- Il D.L. n. 1 del 07.01.2022 (precedentemente trasmesso);
- **La Nota congiunta del Ministero dell'istruzione (Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali) e del Ministero della Salute (Direzione Generale della prevenzione sanitaria) N. 11 del 08.01.2022** (**Allegato N. 1**);

nella presente si riportano, per ciascuna situazione, le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e le misure per il rientro a scuola:

Isolamento e modalità di rientro dei soggetti contagiati (persona positiva al Covid-19)

Il rientro a scuola (sia per il personale scolastico sia per gli studenti), trascorso il periodo di isolamento previsto dalla normativa, potrà avvenire solo in possesso della seguente documentazione:

- Referto di test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Certificato di guarigione/Fine isolamento rilasciato dalle competenti autorità sanitarie. Solo in caso di assenza della certificazione, sentite le autorità sanitarie competenti e la scuola, il rientro potrà eventualmente avvenire presentando l'autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 1***).

da esibire all'ufficio personale (per il personale scolastico) prima dell'inizio del proprio orario oppure al docente della prima ora di lezione (per gli studenti).
In assenza di tale documentazione non sarà permessa la ripresa del servizio o l'ingresso in classe.

Rientro a scuola dei soggetti risultati contatti di persone positive al COVID-19 (per contatti esterni al contesto scolastico)

Il rientro a scuola (sia per il personale scolastico sia per gli studenti) di soggetti che siano risultati contatti di persone positive al COVID-19, al di fuori del contesto scolastico, potrà avvenire solo in possesso della seguente documentazione:

- **Se sottoposti alla misura della quarantena:**
  - Referto di test molecolare o antigenico con risultato negativo;

- Certificato di fine quarantena/isolamento rilasciato dalle competenti autorità sanitarie. Solo in caso di assenza della certificazione, sentite le autorità sanitarie competenti e la scuola, il rientro potrà eventualmente avvenire presentando l'autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 2***).

- **Se sottoposti solo ad auto-sorveglianza:**
  - Autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 3***).

da esibire all'ufficio personale (per il personale) prima dell'inizio del proprio orario oppure al docente della prima ora di lezione (per gli studenti).
In assenza di tale documentazione non sarà permessa la ripresa del servizio o l'ingresso in classe.

Misure e rientro a scuola, in presenza di un caso di positività nella classe
In presenza di un caso di positività nella classe, con decreto dirigenziale, saranno inviate a tutti gli interessati le seguenti disposizioni:

- per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo l'attività didattica si svolgerà in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
- per il personale (della scuola ed esterno) che avrà svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, il servizio si svolgerà in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

Per tutti i soggetti sopraindicati, la misura sanitaria prevista dalla normativa è l'Auto-sorveglianza che, oltre all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, prevede:

- di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
- di terminare il periodo di Auto-sorveglianza al giorno 5.

Si raccomanderà di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
Permarrà il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Il rientro a scuola (sia per il personale scolastico sia per gli studenti), potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle disposizioni riportate nel decreto dirigenziale, con vigilanza delle stesse affidato al personale docente ed al personale ATA.
Non è richiesta, in tale situazione, da parte degli alunni e del personale, l'esibizione di alcuna documentazione.

Misure e rientro a scuola, in presenza di due casi di positività nella classe
In presenza di due casi di positività nella classe, con decreto dirigenziale, saranno inviate a tutti gli interessati le seguenti disposizioni, differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:

- l'attività didattica sarà sospesa in presenza e si applicherà la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

La misura sanitaria prevista dalla normativa è la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
Il rientro a scuola potrà avvenire solo in possesso della seguente documentazione:

- Referto di test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Certificato di fine quarantena/isolamento rilasciato dalle competenti autorità sanitarie. Solo in caso di assenza della certificazione, sentite le autorità sanitarie competenti e la scuola, il rientro potrà eventualmente avvenire presentando l'autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 2***).

da esibire al docente della prima ora di lezione.

In assenza di tale documentazione non sarà permesso l'ingresso in classe.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo:

- l'attività didattica si svolgerà in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

Per tutti i soggetti sopraindicati, la misura sanitaria prevista dalla normativa è l'Auto-sorveglianza che, oltre all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, prevede:

- di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
- di terminare il periodo di Auto-sorveglianza al giorno 5.

Si raccomanderà di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
Permarrà il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Per gli alunni in tale condizione dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ufficio alunni da parte degli interessati (studenti maggiorenni) o da parte dei responsabili genitoriali/tutori (per alunni minorenni) al fine di poter effettuare i dovuti controlli al rientro in presenza.
Il rientro a scuola potrà avvenire solo con esibizione, al personale autorizzato all'ingresso, della certificazione verde Covid-19 attestante la validità delle condizioni indicate al punto B).
In assenza di esibizione di tale certificazione o validità della stessa non sarà permesso l'ingresso in classe.

Si precisa che, per il caso in esame, come specificato nella Nota congiunta del M.I. e del Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è quindi abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]" .

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso:

Il rientro a scuola potrà avvenire solo in possesso della seguente documentazione:

- **Se sottoposti alla misura della quarantena:**
  - Referto di test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  - Certificato di fine quarantena/isolamento rilasciato dalle competenti autorità sanitarie. Solo in caso di assenza della certificazione, sentite le autorità sanitarie competenti e la scuola, il rientro potrà eventualmente avvenire presentando l'autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 2***).
- **Se sottoposti solo ad auto-sorveglianza:**
  - Nessuna documentazione per il personale interno in regola con l'obbligo vaccinale risultante al SIDI;
  - Autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 3***), per tutte le altre situazioni ed esibizione della certificazione verde COVID-19, al personale autorizzato all'ingresso, attestante la validità delle condizioni indicate al punto B).

In assenza di tale documentazione non sarà permessa la presenza a scuola.

Misure e rientro a scuola, in presenza di almeno tre casi di positività nella classe

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe, con decreto dirigenziale, per tutti gli allievi frequentanti la classe sarà disposta la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Le misure sanitarie previste dalla normativa, per tutti gli alunni della classe e per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, sono:
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Il rientro a scuola potrà avvenire solo in possesso della seguente documentazione:

- **Se sottoposti alla misura della quarantena:**
  - Referto di test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  - Certificato di fine quarantena/isolamento rilasciato dalle competenti autorità sanitarie. Solo in caso di assenza della certificazione, sentite le autorità sanitarie competenti e la scuola, il rientro potrà eventualmente avvenire presentando l'autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 2***).
- **Se sottoposti solo ad auto-sorveglianza:**
  - Nessuna documentazione per il personale interno in regola con l'obbligo vaccinale risultante al SIDI;
  - Autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 3***), per il personale esterno.
  - Autodichiarazione allegata alla presente (***Allegato N. 2 – Sezione 4***) per gli alunni.

In assenza di tale documentazione non sarà permessa la presenza a scuola.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

La nuova normativa favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Precisazioni finali

Si ribadisce che il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:
"*è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.*"

In nessun caso è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

I soli Dipartimenti di prevenzione sono competenti sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale.

Il Dirigente
Ing. Raffaele Balzano
Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05
e s.m.i e norme collegate